

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (Approvata dal Senato) (2238);	
Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485);	
Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829)	145
Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i>	145, 148
Angelini Piero Mario (gruppo DC)	148
Botta Giuseppe (gruppo DC)	148
Rinaldi Luigi (gruppo DC), <i>Relatore</i>	147
Spini Valdo, <i>Ministro dell'ambiente</i>	147

La seduta comincia alle 17,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (Approvata dal Senato) (2238); Cerutti ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1485); Testa Enrico ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cutrera ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche », già approvata dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1993, e dei deputati Cerutti ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche »; Testa Enrico ed altri: « Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 3 agosto 1993, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2238

con la seguente osservazione:

si rileva che con la proposta di legge si modificano nome del codice civile con riferimento alla proprietà e si ampliano i poteri di intervento dell'autorità pubblica in settori che difficilmente possono essere efficienti. Pertanto sembra opportuno un approfondimento nel merito per meglio rispettare lo spirito del codice civile in relazione anche alla necessità di una vera protezione degli alvei dei fiumi lasciati liberi dall'acqua e

PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di legge n. 1485 e 1829 nei limiti in cui con la prima non contrastino ».

Comunico inoltre che la Commissione bilancio ha espresso, in data 14 ottobre 1993, il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sul testo della proposta di legge n. 2238 e entro i medesimi limiti sulle abbinata proposte di legge n. 1829 e 1485.

Con riferimento agli emendamenti che recepiscono il parere espresso dalla 11 Commissione giustizia nella seduta del 6 ottobre sulla proposta di legge n. 2238, la Commissione ha altresì sottolineato che essi dovrebbero essere completati con la quantificazione degli oneri e l'indicazione della copertura finanziaria ».

Comunico, infine, che la Commissione agricoltura ha espresso, in data 15 luglio 1993, il seguente parere:

« considerata la portata generale, molto ampia e non sufficientemente bi-

lanciata delle modifiche proposte al codice civile per gli articoli 942, 945, 946 e 947 che, se modificati come proposto, porterebbero ad una mole notevole di contenzioso sia a causa delle lacune legislative per i corsi d'acqua non pubblici, nonché per l'impossibilità pratica di definire catastalmente per i corsi d'acqua minori i terreni soggetti a vincolo demaniale per le esigue superfici interessate alle alluvioni improprie sempre operanti;

considerata la difficoltà interpretativa complessiva della proposta di legge n. 2238 specialmente in ordine alla normativa prevista per i laghi, le lagune e le paludi, che porterebbe ad un contenzioso attualmente inesistente in quanto chiarito dalla normativa assestata con le sentenze chiarificatrici;

considerato inoltre quanto previsto all'articolo 3 che introduce un concetto di espropriazione per pubblica utilità che appare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 42 della Costituzione, in quanto prescindendo dalla ricorrenza del pubblico interesse ammetterebbe l'acquisizione coattiva per soli motivi di tutela ambientale;

ritenuto che, in considerazione del fatto che sono all'esame del Parlamento iniziative per il recepimento della direttiva CEE 85/337 sulla valutazione di impatto ambientale, non sembra opportuno introdurre delle norme difformi e non coordinate con quelle delle direttive;

considerata la importantissima funzione sociale svolta dalle attività di coltivazione, soprattutto di pioppi, negli alvei fluviali e nei terreni circostanti;

rilevato che i terreni golenali sono soggetti a degrado e non offrono alcuna possibilità di utilizzazione ambientale se abbandonati;

considerato che devono essere evidenziati e favoriti dal legislatore gli interventi che consentano di realizzare le esigenze di tutela ambientale delle zone ricomprese nell'ecosistema fluviale non-

ché lo svolgimento di attività agricole compatibili con tali forme di tutela;

evidenziato che anche il Governo persegue tali linee di intervento come è dimostrato dal recente accordo di programma che agisce nel senso della privatizzazione e del cofinanziamento di interventi agroambientali, stipulato fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente, nel quadro della normativa del regolamento CEE 2078/92;

sottolineato che il regolamento CEE 2080/92 si propone di privilegiare lo sviluppo della coltivazione delle essenze autoctone di pregio e che tale attività è compatibile con la salvaguardia dell'ecosistema fluviale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 2238

con le seguenti osservazioni:

vengano soppressi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, delle proposte che modificano il codice civile e introducono norme sulla valutazione di impatto ambientale;

all'articolo 6 si tenga conto della indispensabile funzione di tutela idrogeologica e salvaguardia ambientale svolta dalla pioppicoltura con la tutela dell'ecosistema fluviale, stabilendo che le autorità di bacino individuino modalità d'uso e forme di destinazione delle aree golenali demaniali compatibili con la tutela naturale e ambientale;

all'articolo 8, primo comma, sia comunque attribuito il diritto di prelazione ai proprietari ed altri privati frontisti nonché a coloro che siano già concessionari di altre pertinenze destinate alla pioppicoltura qualora svolgano attività agricola con metodi di produzione compatibili con l'ambiente ai sensi dei regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92;

all'articolo 8, primo comma, sia specificato che gli interventi ambientali realizzati dai comuni e da altri enti pubblici siano effettuati nell'ambito della legge n. 394/1991 su parchi e le aree protette;

all'articolo 8, primo comma, sia specificato, in termini di interpretazione autentica, che alle concessioni delle aree golenali demaniali si applichi la legge n. 203/1982, per la parte concernente l'equo canone dei terreni concessi in godimento, come del resto ribadito dalla costante giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato;

all'articolo 8 nel comma 3 siano definiti gli interessi pubblici che si intendono perseguire e sia adeguatamente motivata la impossibilità di tutelare l'ambiente attraverso forme di utilizzazione privatistica; sia inoltre prevista la decadenza dal diritto di prelazione qualora gli interventi non siano realizzati dai soggetti pubblici entro al massimo due anni dalla concessione;

all'articolo 8, ultimo comma, sia prevista la possibilità di gestione anche a favore dei consorzi forestali che realizzino finalità ambientali; e

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge, in quanto compatibili ».

Ricordo che la Commissione giustizia aveva espresso, il 6 ottobre scorso, un parere favorevole condizionato, di cui ho già dato lettura nella seduta del 7 ottobre 1993. La condizione consisteva nella richiesta che venissero inserite, all'articolo 3, comma 2, le parole « salvo indennizzo » dopo le parole « ovvero procedere ». Se decidessimo di ottemperare a tale condizione, il provvedimento dovrebbe essere sottoposto ad un nuovo esame da parte del Senato. Ritengo, tuttavia, che la precisazione in questione sia pleonastica, perché quando si parla di acquisizioni anche coattive è ovvio ed implicito che è previsto un indennizzo.

Il parere espresso dalla V Commissione rende ancora più complessa la situazione, in quanto richiede che, se venisse accolto il parere della Commissione giustizia, si dovrebbe provvedere anche ad indicare le coperture finanziarie connesse agli indennizzi previsti. Proporrei pertanto ai colleghi di richiedere alla Commissione giustizia il riesame del parere espresso, considerando che il riferimento all'indennizzo è da ritenersi implicito. Eventualmente, l'obiettivo di sottolineare in modo particolare l'esigenza dell'indennizzo potrebbe essere perseguito attraverso la presentazione di un ordine del giorno. Dobbiamo inoltre considerare che il progetto di legge al nostro esame non prevede immediatamente l'esproprio di aree: si tratta soltanto di una facoltà che viene conferita allo Stato ed agli enti territoriali, nel caso in cui ritengano fondamentale riacquisire al demanio pubblico alcune porzioni di territorio per assicurare la regimentazione degli alvei dei fiumi, allo scopo di evitare esondazioni ed allagamenti.

Sono già stati presentati alcuni emendamenti rivolti soprattutto a modificare le norme del progetto di legge le quali prevedono che tutte le aree interessate non siano più automaticamente acquisibili da privati, ma diventino demaniali: ovviamente, se tali emendamenti venissero accolti, sarebbe inutile approvare la legge.

Vorrei ascoltare il parere del relatore e del ministro in ordine alla proposta di rinviare il parere alla Commissione giustizia, chiedendone il riesame.

LUIGI RINALDI, Relatore. Signor presidente, concordo con la sua proposta, in quanto penso che la ricerca di una soluzione passi necessariamente attraverso il riesame del parere della Commissione giustizia.

VALDO SPINI, Ministro dell'ambiente. Trovo molto saggia la proposta del presidente, altrimenti si verificherebbe un rallentamento delle procedure necessarie

per realizzare gli scopi della normativa: sappiamo, invece, quanto il progetto di legge in esame sia indispensabile per evitare i danni collegati al dissesto idrogeologico.

PIERO MARIO ANGELINI. Pur apprezzandone le buone intenzioni, sono del tutto contrario al progetto di legge in esame: non si tratta, infatti, di cambiare una norma del codice civile, bensì di modificare una cultura plurisecolare. Naturalmente, non ho nulla in contrario a che si provveda alla tutela dei fiumi, ma non mi sembra che quello proposto sia il sistema migliore, perché l'alveo del fiume è per sua natura mobile.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, la prego di riservarsi di intervenire quando entreremo nel merito degli articoli e degli emendamenti.

PIERO MARIO ANGELINI. Voglio solo dire che sono contrario alla modifica di un articolo che ha dato una definizione perfetta alla normativa sugli alvei dei fiumi. Le motivazioni che hanno spinto i proponenti sono del tutto comprensibili, ma non credo possano essere attuate attraverso questa ridicola modifica. Ritengo, per di più, che gli emendamenti proposti darebbero luogo soltanto ad azioni civili di lunghissima durata, a vantaggio non dei fiumi, ma soltanto degli studi legali.

GIUSEPPE BOTTA. Desidero far presente - lo sottolineo per l'ennesima volta - che con la legge di accompagnamento alla finanziaria dello scorso anno (la n. 428) erano stati previsti (mi pare all'articolo 2) alcuni decreti legislativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro sei mesi, al fine di regolare l'intera materia o almeno una sua parte, con riferimento sia alla questione degli alvei sia a quella relativa alle diverse situazioni che di volta in volta si potevano verificare.

Mi auguro che tali decreti legislativi siano quanto prima « esternati » o co-

munque di venire a conoscenza del loro attuale iter: il che potrebbe aiutarci a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ciascuno di voi, nell'ambito della discussione del provvedimento, potrà assumere le decisioni che riterrà opportune. Del resto, quello che abbiamo al nostro esame è un testo che al Senato è stato approvato quasi all'unanimità: se non erro, infatti, su di esso si è registrata l'astensione di un solo gruppo, mi pare quello repubblicano.

È indubbiamente vero che ciò che viene fatto dal Senato può essere disatteso dalla Camera, e viceversa; in ogni caso, consentite al presidente di sostenere la validità di questo provvedimento, in quanto esso è di contenuto identico a quello di una proposta di legge da me presentata.

Avremo tuttavia occasione di tornare a discutere della materia e approfondire gli obiettivi ai quali si è fatto cenno (*Interruzione del deputato Formenti*). La lega nord ha approvato questo provvedimento e lei, onorevole Formenti, rischia quindi di essere sconfessato dal suo stesso gruppo.

Possiamo quindi concludere i nostri lavori invitando la II Commissione a riesaminare il proprio parere. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 21 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO